

COMUNICATO STAMPA

Organismi di mediazione dei consigli forensi Il trattamento fiscale di proventi e contributi

I proventi conseguiti dagli organismi di mediazione istituiti dai consigli degli ordini degli avvocati, sia che costituiscano dipartimenti degli stessi consigli, sia che si configurino come enti autonomi, sono sempre fiscalmente rilevanti ai fini Iva e Ires.

I contributi erogati all'organismo, quando questo è costituito come dipartimento del consiglio dell'ordine, rappresentano invece soltanto movimentazioni di denaro nell'ambito dello stesso soggetto.

Sono questi i chiarimenti riportati dalla risoluzione 113/E diffusa oggi dall'Agenzia delle Entrate.

Il profilo fiscale dell'attività di mediazione - L'attività di mediazione si configura come un'attività economica organizzata, finalizzata all'assistenza di due o più parti nella ricerca di una conciliazione extragiudiziale di controversie in materia civile o commerciale. Sotto il profilo fiscale, l'attività di mediazione si qualifica, quindi, come attività organizzata in forma d'impresa volta alla prestazione di servizi e rientra nell'ambito di applicazione dell'art.55 del Tuir.

L'Iva va sempre corrisposta - Gli importi versati agli organismi di mediazione, sono sempre da considerarsi corrispettivi di prestazioni di servizi imponibili ai fini Iva. L'attività di questi organismi, infatti, non è riconducibile ad attività non commerciali di tipo pubblicistico, quali, ad esempio, la tenuta dell'albo degli avvocati e del registro dei praticanti o la verifica della pratica forense.

Contributi fuori Ires per i dipartimenti - Un distinguo merita, invece, il trattamento dei contributi se l'organismo di mediazione rappresenta un dipartimento del consiglio. In questa ipotesi, infatti, i proventi dell'attività di mediazione concorrono alla determinazione del reddito d'impresa dell'organismo mediatore, mentre i contributi erogati rappresentano soltanto movimentazioni di denaro nell'ambito dello stesso soggetto.

Il testo della risoluzione è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, all'interno della sezione "Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni". Su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema.

Roma, 29 novembre 2011

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)